



Reddito di Emergenza (REm)

COS'E'

Il **Reddito di Emergenza (REM)** è una misura di sostegno economico istituita con l'articolo 82 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (**Decreto Rilancio**) in favore dei nuclei familiari in difficoltà a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. L'articolo 23 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (**Decreto Agosto**) ha previsto il riconoscimento di **una ulteriore mensilità di REM** da erogare ai nuclei che presenteranno **nuova domanda**, indipendentemente dall'aver già richiesto, ed eventualmente ottenuto, il beneficio. L'unico requisito di accesso che è variato è quello relativo al valore del reddito familiare, che deve essere inferiore a una soglia pari all'ammontare del beneficio stesso, ma viene verificato con riferimento al mese di maggio 2020.

BENEFICIARI E REQUISITI

Il REM è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso dei requisiti socio-economici previsti dalla legge (articolo 82, commi 2, 3 e 6). Come per il Reddito di Cittadinanza, il beneficiario della prestazione non è quindi il singolo richiedente ma **l'intero nucleo familiare**.

A QUANTO AMMONTA

Al momento della presentazione della domanda deve essere presente una **Dichiarazione Sostitutiva Unica** ai fini ISEE, ordinario o corrente. Nel caso di nuclei con minorenni, è necessario ISEE minorenni in luogo di quello ordinario. Non è valida, ai fini della richiesta del beneficio, l'attestazione ISEE riferita al nucleo ristretto.

Il **reddito familiare**, riferito alla mensilità di aprile 2020, e il **patrimonio mobiliare** si determinano secondo i criteri stabiliti dalla legge (rispettivamente: articolo 4, comma 2 e articolo 5, comma 4, del DPCM n. 159 del 2013). La soglia di reddito familiare per la verifica della sussistenza del requisito si ottiene moltiplicando il valore della **scala di equivalenza** per **400 euro**.

L'importo del beneficio economico non può comunque essere superiore a **800 euro mensili**, elevabili a **840 euro** solo in presenza di disabili gravi o non autosufficienti e nei casi sotto descritti.

RICHIESTA ED EROGAZIONE

Il REM è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso dei seguenti requisiti:

- **residenza in Italia** al momento della domanda, verificata con riferimento al solo componente richiedente il beneficio;
- un valore del **reddito familiare**, nel mese di aprile 2020 (per il REM di cui all'articolo 82 del decreto-legge 34/2020) e maggio 2020 (per il REM di cui all'articolo 23 del decreto-legge 104/2020) inferiore a una soglia pari all'ammontare del beneficio;
- un valore del **patrimonio mobiliare familiare** (con riferimento all'anno 2019) inferiore a **10.000 euro**. La soglia è accresciuta di **5.000 euro**:



- per ogni componente successivo al primo (fino a un massimo di **20.000 euro**);
- in presenza di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definite ai fini ISEE;
- un valore ISEE, attestato dalla DSU valida al momento di presentazione della domanda, inferiore a **15.000** euro.

Compatibilità

Il REM **non è compatibile** con la presenza, nel nucleo familiare, di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle **indennità** per i lavoratori danneggiati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 (decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34).

Si tratta delle indennità riconosciute ai:

- lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali INPS;
- liberi professionisti titolari di partita IVA iscritti alla Gestione Separata;
- lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione Separata;
- lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, anche somministrati;
- lavoratori dello spettacolo;
- lavoratori agricoli;
- lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
- **lavoratori intermittenti**;
- lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
- incaricati alle vendite a domicilio;
- lavoratori domestici;
- lavoratori marittimi;
- lavoratori dello sport.

Il REM, inoltre, **non è compatibile** con la presenza nel nucleo familiare di componenti che siano al momento della domanda:

- titolari di **pensione diretta o indiretta** (ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità);
- titolari di un rapporto di lavoro dipendente la cui **retribuzione lorda** sia superiore alla soglia massima di reddito familiare, individuata in relazione alla composizione del nucleo. Nel caso di lavoratori in Cassa Integrazione (Ordinaria o in Deroga) o per i quali sia stato richiesto l'intervento del FIS, la verifica del requisito viene effettuata sulla base della retribuzione teorica del lavoratore, desumibile dalle denunce aziendali; tale retribuzione tiene conto delle voci retributive fisse;
- percettori di **Reddito o Pensione di Cittadinanza**.



QUANDO FARE DOMANDA

La domanda deve essere presentata all'INPS entro il termine perentorio del **31 luglio 2020**, mentre la domanda dell'ulteriore mensilità aggiuntiva deve essere presentata entro il termine perentorio del **15 ottobre 2020**.

COME FARE DOMANDA

La domanda può essere presentata attraverso i seguenti canali:

- online, attraverso il servizio dedicato;
- tramite i servizi offerti dai CAF e dai Patronati.

SARAI IN OGNI CASO CONTATTATO DA UN CONSULENTE DEDICATO NEL CASO DI INTEGRAZIONI O PER QUALSIASI CHIARIMENTO NECESSARIO.

AVVERTENZA: La presente scheda non ha pretesa di esaustività, ha funzione puramente esemplificativa, non costituisce fonte di diritti e non deve essere posta a fondamento di affidamenti e/o scelte lavorative o previdenziali.